



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica

---

# NORME & TRIBUTI

---

NEWSLETTER | 2024



## EVENTI



16.04.2024

**Fiscalità internazionale: Global Minimum Tax, CFC rules e direttiva ATAD III**

Ore: 16:00 - 18:00

c/o AHK Italien, Via G. Fara 26, Milano

In collaborazione con Hager & Partners, Studio Socio di AHK Italien

Per ulteriori informazioni e iscrizioni [cliccare qui](https://www.ahk-italien.it/it/eventi)

# INDICE

## DIRITTO SOCIETARIO

- Italia:** Assemblee e consigli di amministrazione da remoto: ammissibili fino al 31.12.24... **5**  
**Germania:** La proposta di istituire “Commercial Courts” per il contenzioso commerciale ..... **5**

## SUSTAINABILITY

- Italia:** La bocciatura della Corporate Sustainability Due Diligence Directive. .... **6**

## CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

- Italia:** Linee Guida Assonime 2024: un bilancio positivo per le aziende italiane e gli investitori. .... **6**

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

- Italia:** Penalty protection per i disallineamenti da ibridi ..... **7**

## AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

- Italia:** Credito d'imposta Transizione 5.0 per beni 4.0 ad elevata efficienza energetica ..... **7**

## DIRITTO DELLA PRIVACY

- Italia:** Sanzione record dal Garante privacy italiano nei confronti di Enel Energia. .... **8**

## MERGERS & ACQUISITIONS

- Italia:** Il controllo dell'UE in materia di sovvenzioni estere distorsive del mercato interno. **8**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

- Italia:** Riforma fiscale: nuovi strumenti di cooperazione tra Autorità fiscali italiana ed estere ..... **9**

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

- Italia:** Investment Management Exemption - Valorizzazione della remunerazione dei servizi. **9**

## DIRITTO DEL LAVORO

- Italia:** Trasformazione del contratto part-time in full-time per fatti concludenti ..... **10**

INDICE



DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

**Italia:** Contratto di appalto e responsabilità solidale del committente per il pagamento dei lavoratori .....10

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

**Italia:** Adottata la nuova Comunicazione della Commissione UE sulla definizione di mercato rilevante .....11

DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

**Germania:** Quanto “regge” un marchio all'estero? .....11

PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

**Italia:** Il nuovo Regime degli impatriati. ....12

TASSAZIONE DELLE PERSONE

**Italia:** Tassazione diretta graduale dal 2024 per i redditi agricoli .....12

CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

**Italia:** Grandi imprese e insolvenza: nuove misure a tutela dei lavoratori. ....13

REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

**Italia:** Nuova normativa in materia di salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. .13

ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

**Italia:** Riaperta la possibilità di definire le contestazioni con sanzioni ad 1/18. ....14

IVA E DAZI

**Italia:** Mancata detrazione IVA e dichiarazione integrativa .....14

DIRITTO DELL'ENERGIA

**Italia:** Comunità Energetiche Rinnovabili: si parte!. ....15

## DIRITTO SOCIETARIO

### ITALIA: ASSEMBLEE E CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DA REMOTO: AMMISSIBILI FINO AL 31.12.24

Sarà ancora possibile tenere le adunanze sociali esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione per l'intero anno 2024, grazie a una reviviscenza dell'art. 106 D.L. 18/20, emanato durante il periodo dell'emergenza Covid-19. L'art. 3 della legge di conversione del D.L. 215/23 aveva concesso tale opportunità alle assemblee di società, associazioni e fondazioni fino al 30.04.24, mentre la l. 21/24 sulla competitività dei capitali ha prolungato ulteriormente questo termine fino al 31.12.24. Pertanto, pur in assenza di previsione statutaria, le assemblee (ordinarie e straordinarie) potranno tenersi interamente da remoto, senza necessità che i partecipanti si trovino nel medesimo luogo. Nonostante nella normativa citata non vi sia un espresso riferimento alle riunioni dell'organo di gestione, si ritiene che le previsioni siano applicabili anche ai consigli di amministrazione. Infine, le adunanze delle società quotate, con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale e diffuse fra il pubblico in misura rilevante, nonché le riunioni delle banche popolari e di credito cooperativo, delle cooperative e delle mutue assicuratrici potranno aver luogo con la sola partecipazione di un rappresentante a ciò appositamente designato.



STUDIO LEGALE • RECHTSANWALTSKANZLEI  
**SUSANNE HEIN**

### GERMANIA: LA PROPOSTA DI ISTITUIRE "COMMERCIAL COURTS" PER IL CONTENZIOSO COMMERCIALE

L'utilizzo dell'inglese come lingua ufficiale del processo riveste una grande importanza nelle controversie commerciali internazionali. Una nuova proposta di legge prevede l'istituzione di speciali "Commercial Courts" di lingua inglese presso le Corti d'Appello tedesche, con competenza per le controversie tra imprese ad alto valore della controversia. Tra queste rilevano in particolare le controversie di diritto societario e quelle riguardanti acquisizioni d'impresa. Il procedimento dinanzi alle Commercial Courts sarà caratterizzato da specifiche regole procedurali ispirate all'arbitrato. Parallelamente, si propone di consentire l'uso dell'inglese in ogni fase e grado del processo civile. Alcuni Tribunali tedeschi hanno già istituito Sezioni Speciali per il contenzioso commerciale, le cui udienze si tengono in lingua inglese. Se la proposta di legge sarà approvata senza modifiche, la conduzione dei processi di imprese straniere in materia societaria e commerciale potrebbe in futuro semplificarsi notevolmente.

**Luther.**



Avv. e RAin Susanne Hein  
susanne.hein@susannehein.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Wolfgang Liebau  
wolfgang.liebau@luther-lawfirm.com



Dott. Andrea Bernardi  
andrea.bernardi@luther-lawfirm.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien

## SUSTAINABILITY

### ITALIA: LA BOCCIATURA DELLA CORPORATE SUSTAINABILITY DUE DILIGENCE DIRECTIVE

Tra le varie novità varate negli ultimi anni dal Parlamento Europeo, oltre alla CSRD e alla Green Taxonomy, rimaneva in sospeso la Corporate Sustainability Due Diligence Directive - CSDD. Tale direttiva, proposta nel febbraio del 2022, aveva come obiettivo quello di obbligare le aziende a identificare, valutare, prevenire, mitigare, affrontare e porre rimedio a impatti su persone e pianeta, lungo tutta catena di fornitura a monte e, per alcune attività, anche a valle.

La CSDD è stata sottoposta nei giorni scorsi all'approvazione definitiva da parte del Consiglio Europeo, senza ottenere l'esito positivo. I motivi della bocciatura della direttiva CSDD derivano principalmente da timori di eccessivi oneri burocratici e finanziari a carico delle imprese.

La CSDD, oltre agli obblighi di due diligence lungo la catena di fornitura, prevedeva anche l'adozione da parte delle imprese di piani di transizione climatica, per essere allineate con l'obiettivo dell'Accordo di Parigi (limitare il riscaldamento globale entro 1,5°C) e con l'introduzione di un sistema di vigilanza per monitorare il rispetto delle norme e imporre sanzioni su tali tematiche, tra cui il "naming e shaming".



## CORPORATE GOVERNANCE / D.LGS. 231/01

### ITALIA: LINEE GUIDA ASSONIME 2024: UN BILANCIO POSITIVO PER LE AZIENDE ITALIANE E GLI INVESTITORI

Le Linee Guida Assonime del 2024 hanno analizzato il livello di implementazione in Italia dei nuovi Principi di Corporate Governance del G20/OCSE, che costituiscono lo standard internazionale di riferimento per le decisioni degli investitori. Nello specifico, l'analisi di Assonime, che con un indice di attuazione vicino al 90% ha restituito un bilancio complessivamente positivo, ha dedicato una particolare attenzione all'autoregolamentazione, strumento di grande flessibilità per adattare la governance ai cambiamenti continui. Tra i riferimenti per la valutazione di Assonime è stata richiamata ancora una volta l'importanza del D.Lgs. 231/01. In particolare, il D.Lgs. 231/01 risulta essere la fonte normativa di riferimento per l'applicazione del principio di garanzia dell'integrità dei sistemi di contabilità e di sistemi di rendicontazione, secondo il quale le aziende sono invitate a stabilire e garantire l'efficacia di controlli interni, programmi o misure di etica e di conformità. Inoltre, la struttura degli incentivi aziendali deve essere allineata con standard etici e professionali. Infine, il D.Lgs. 231/01 gioca un ruolo fondamentale anche per il principio del rispetto degli standard etici da parte del CdA. Le Linee guida riportano, infatti, che molte società hanno trovato utile a tale fine adottare codici di condotta interni.



Dott. Davide Moretti  
davide.moretti@it.Andersen.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott.ssa Valentina Fera  
valentina.fera@it.Andersen.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian

## TASSAZIONE DELLE IMPRESE

### ITALIA: PENALTY PROTECTION PER I DISALLINEAMENTI DA IBRIDI

Il D.Lgs. 209/23 introduce un meccanismo premiale per le operazioni generatrici di disallineamenti da ibridi ex Capo IV D.Lgs. 142/18, mirando a favorire la compliance tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. La nuova disciplina consente la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione qualora il contribuente fornisca preventiva comunicazione all'Amministrazione finanziaria del possesso con data certa della documentazione idonea a verificare l'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi, il cui contenuto è rimandato ad un D.M. di prossima pubblicazione. La penalty protection è applicabile a partire dal periodo di imposta 2023 ed ai periodi di imposta precedenti, in forza del regime transitorio previsto dal legislatore, qualora la documentazione venga predisposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2023. D'altro canto, l'estensione della penalty protection non trova applicazione nel caso in cui la violazione della disciplina in tema di disallineamenti da ibridi sia stata già constatata o siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il contribuente, o i soggetti solidalmente obbligati, ne abbiano avuto formale conoscenza.

bureau**Plattner**

## AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI GOVERNATIVI

### ITALIA: CREDITO D'IMPOSTA TRANSIZIONE 5.0 PER BENI 4.0 AD ELEVATA EFFICIENZA ENERGETICA

L'art. 38 del D.L. 19/24 ha istituito il Piano Transizione 5.0 per progetti di investimento in beni materiali ed immateriali 4.0 di cui agli allegati A e B della l. 232/16, a condizione che, tramite gli stessi, sia conseguita una riduzione dei consumi energetici non inferiori al 3% per la struttura produttiva o al 5% dei processi interessati dall'investimento. Tra i beni dell'allegato B sono inclusi i software e le piattaforme per il monitoraggio dei consumi energetici della struttura. Nell'ambito di tali progetti possono essere agevolati anche i beni materiali nuovi per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all'autoconsumo e, a determinate condizioni, i costi per la formazione del personale in competenze tecnologiche rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. Il credito d'imposta, fino ad un massimo del 45% degli investimenti, viene riconosciuto con intensità differenti a seconda della riduzione dei consumi e dell'ammontare degli investimenti. Per accedere al beneficio, le imprese dovranno presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) una certificazione ex-ante per attestare la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti in beni materiali o immateriali nuovi e per prenotare l'agevolazione, una certificazione ex-post attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti.

**Deloitte.**



Dott. Hannes Hilpold  
hannes.hilpold@bureauplattner.com



Dott. Giorgio Frigerio  
giorgio.frigerio@bureauplattner.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Dott. Ranieri Villa  
rvilla@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello  
Dornbusch  
msantaniellodornbusch@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian

## DIRITTO DELLA PRIVACY

### ITALIA: SANZIONE RECORD DAL GARANTE PRIVACY ITALIANO NEI CONFRONTI DI ENEL ENERGIA

L'8.02.24, il Garante per la protezione dei dati personali italiano ha comminato una sanzione nei confronti di Enel Energia per aver svolto attività di telemarketing in assenza di misure di sicurezza idonee a proteggere la propria banca dati da accessi abusivi dei procacciatori dei contratti energetici. Si tratta della più alta sanzione mai emessa dall'Autorità, per un ammontare di 79.107.101 € (pari all'8% della sanzione massima edittale e allo 0,32% del fatturato annuo della società). Il provvedimento segue un'indagine condotta dall'Autorità che ha coinvolto 4 aziende che svolgevano attività di telemarketing di promozione dei servizi delle compagnie di Enel Energia, pur non avendo sottoscritto alcun contratto di collaborazione con Enel e che, pertanto, non avrebbero potuto concludere contratti per conto di quest'ultima. Alla luce dell'istruttoria svolta, il Garante ha formalmente contestato ad Enel, tra le altre cose, di aver omesso di realizzare un'adeguata valutazione dei rischi connessi all'interfaccia del portale aziendale di upload dei contratti da parte delle agenzie e dei procacciatori terzi, nonché di non aver intrapreso un'adeguata azione di controllo della filiera, in qualità di Titolare, e di contrasto all'operato illecito di alcune agenzie.

Rödl & Partner

## MERGERS & ACQUISITIONS

### ITALIA: IL CONTROLLO DELL'UE IN MATERIA DI SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE DEL MERCATO INTERNO

Il Regolamento (UE) 2022/2560 in vigore dal 12.01.23 mira a contrastare le distorsioni sul mercato causate da sovvenzioni di origine extra UE.

La Commissione Europea ha poteri d'indagine ex officio su tutte le operazioni da cui risulti una concentrazione di imprese, ma le operazioni più rilevanti sono soggette ad obbligo di notifica. Devono effettuare una notifica alla Commissione Europea le imprese fuse, l'impresa acquirente e le imprese che costituiscono un'impresa comune che hanno ricevuto sovvenzioni di origine extra-UE superiori a 50 milioni di euro, quando almeno una delle imprese partecipanti alla fusione, l'impresa acquisita o l'impresa comune genera un fatturato nell'UE superiore a 500 milioni di euro.

La Commissione deve effettuare una valutazione comparata tra gli effetti negativi delle sovvenzioni in termini di effetti distorsivi sul mercato interno e gli effetti positivi sullo sviluppo dell'attività economica sovvenzionata, anche in relazione agli obiettivi politici dell'UE.

Le sanzioni pecuniarie possono arrivare, ad esempio, fino all'1% del fatturato totale dell'impresa interessata in caso di informazioni non trasmesse o errate.

HAGER & PARTNERS



Avv. Flavia Salvatore  
flavia.salvatore@roedl.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italian



Avv. David Covi  
David.Covi@hager-partners.it



Avv. Elfriede Zanellati  
Elfriede.Zanellati@hager-partners.it

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### ITALIA: RIFORMA FISCALE: NUOVI STRUMENTI DI COOPERAZIONE TRA AUTORITÀ FISCALI ITALIANA ED ESTERE

Il D.Lgs. 13/24 ha integralmente riformato la materia degli strumenti di cooperazione tra l'Amministrazione fiscale nazionale e quelle estere nella lotta all'evasione e all'evasione fiscale. La nuova disciplina (contenuta negli artt. 31bis - 31bis.4 del D.P.R. 600/73) annovera oggi cinque strumenti: i) lo scambio di informazioni su richiesta; ii) gli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata; iii) la partecipazione alle verifiche fiscali di funzionari esteri; iv) i controlli simultanei; v) le verifiche congiunte. Benché l'Italia possedesse già un'articolata disciplina di tali mezzi di cooperazione, la riforma è motivata dalla necessità di recepire le modalità operative in vigore a livello europeo per effetto della Direttiva n. 2011/16/UE. In parte, i nuovi strumenti troveranno applicazione anche nei rapporti con gli Stati con i quali l'Italia ha stipulato un trattato che prevede lo scambio di informazioni. Con lo stesso D.Lgs. 13/24 è stato previsto un rafforzamento degli strumenti di prevenzione e contrasto all'evasione fiscale in ambito IVA. Tra le innovazioni più rilevanti, è stato previsto che il rappresentante fiscale (i.e. colui che adempie ad obblighi o diritti ai fini IVA per conto di un soggetto non residente) dovrà, da questo momento, essere in possesso di specifici requisiti di "onorabilità" (legati all'assenza di precedenti condanne giudiziarie).

MORRI  
ROSSETTI

## PREZZI DI TRASFERIMENTO

### ITALIA: INVESTMENT MANAGEMENT EXEMPTION - VALORIZZAZIONE DELLA REMUNERAZIONE DEI SERVIZI

Nell'ambito dell'Investment Management Exemption (i.e. la non configurabilità di una stabile organizzazione in Italia di un veicolo di investimento non residente che si avvale di servizi di supporto all'attività di investimento svolti, nello stesso territorio, da altri soggetti), con il Provvedimento n. 68665/24 l'Agenzia delle Entrate ha stabilito quali siano i metodi da adottare per la remunerazione dei servizi prestati al veicolo non residente o alla sua struttura societaria. In linea generale, i metodi richiamati nel provvedimento sono in linea con quelli comunemente applicati nell'ambito del Transfer Pricing (descritti nelle Linee Guida dell'OCSE), tuttavia viene fatto un distinguo tra 1) servizi di gestione connessi agli investimenti (i.e. acquisto/vendita/ negoziazione di strumenti finanziari, ecc.) e 2) servizi connessi e strumentali (ad es. attività di promozione e sviluppo). Infatti, mentre per valorizzare la remunerazione dei secondi non vi è una prevalenza prefissata, per i primi il metodo considerato più appropriato è quello del confronto del prezzo. Qualora esso non possa essere applicato in modo affidabile e le parti condividono i medesimi rischi economicamente significativi o assumono rischi significativi e strettamente connessi, il metodo del profit split è da ritenersi quale più appropriato.

HAGER & PARTNERS



Dott. Davide Attilio Rossetti  
Davide.Rossetti@MorriRossetti.it



Dott. Filippo Calatroni  
Filippo.Calatroni@hager-partners.it



Dott.ssa Katia Scordia  
katia.scordia@hager-partners.it

## DIRITTO DEL LAVORO

### ITALIA: TRASFORMAZIONE DEL CONTRATTO PART-TIME IN FULL-TIME PER FATTI CONCLUDENTI

Con la sentenza n. 4350 del 19.02.24, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della trasformazione del contratto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno in caso di svolgimento costante di lavoro supplementare e straordinario.

Il dipendente agiva in giudizio per ottenere l'accertamento della trasformazione del proprio rapporto di lavoro in full-time a fronte della prolungata richiesta dell'azienda di svolgere ore di lavoro supplementare e straordinario. La Sentenza, nel confermare la pronuncia resa dalla Corte d'Appello di Cagliari, ha affermato che qualora nell'ambito di un rapporto part-time il lavoratore svolga lavoro supplementare e straordinario in maniera regolare e continuativa, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, si verifica una novazione delle originarie previsioni contrattuali e il rapporto di lavoro a tempo parziale si trasforma, per fatti concludenti, in un rapporto a tempo pieno. Di conseguenza, al rapporto non si applicherà più la disciplina, anche sanzionatoria, prevista per il contratto part-time, in quanto tale trasformazione opera non per fonte legale ma per volontà consensuale delle parti, le quali divengono quindi destinatarie della disciplina prevista per i contratti a tempo pieno.



## DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI

### ITALIA: CONTRATTO DI APPALTO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL COMMITTENTE PER IL PAGAMENTO DEI LAVORATORI

Con una recente sentenza la Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità solidale del committente per i debiti che l'appaltatore ha nei confronti dei propri dipendenti che prestano la propria opera nell'appalto (cfr. Cassazione civile sez. II, 12.01.24, n. 1281). In particolare, la Corte di Cassazione ha ribadito che, qualora gli ausiliari dell'appaltatore si rivolgano, anche in via stragiudiziale, al committente per ottenere il pagamento di quanto ad essi dovuto, per l'attività lavorativa svolta nell'esecuzione dell'opera appaltata o per la prestazione dei servizi, il committente diviene, ai sensi dell'articolo 1676 del codice civile, diretto debitore nei confronti degli stessi ausiliari, con la conseguenza che è tenuto, solidalmente con l'appaltatore, fino alla concorrenza del debito per il prezzo dell'appalto e non può più pagare l'appaltatore stesso. Qualora pagasse, non sarebbe comunque liberato dall'obbligazione verso i suddetti ausiliari. Inoltre, secondo la menzionata sentenza, il committente non può paralizzare l'esigibilità dei crediti dell'appaltatore eccependo che questi non ha provato l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti, in quanto la responsabilità ex art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza di un debito del committente verso l'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento.

GRIMALDI : ALLIANCE



Avv. Vittorio De Luca  
vittorio.deluca@delucapartners.it



Avv. Irene Crisci  
irene.crisci@delucapartners.it



Avv. Ilario Giangrossi  
igiangrossi@grimaldialliance.com



Avv. Matteo Cauteruccio  
mcauteruccio@grimaldialliance.com

## DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

### ITALIA: ADOTTATA LA NUOVA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE UE SULLA DEFINIZIONE DI MERCATO RILEVANTE

L'8.02.24 la Commissione europea ha adottato la prima revisione della Comunicazione sulla definizione di mercato rilevante (la "Comunicazione") ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza. Si tratta della prima revisione dal 1997. La definizione del mercato rilevante rientra tra le analisi preliminari indispensabili ai fini dell'accertamento di una serie di violazioni concorrenziali ai sensi degli artt. 101 e 102 TFUE, nonché per la valutazione di alcune concentrazioni. L'aggiornamento risulta, dunque, fondamentale per adeguare la Comunicazione alle nuove realtà di mercato, agli sviluppi della prassi della Commissione e della giurisprudenza dell'UE, aumentando la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese. Tra le principali innovazioni contenute nella Comunicazione revisionata, si segnalano: (i) nuovi orientamenti per la definizione dei c.d. mercati digitali e delle piattaforme c.d. multi-sided; ii) chiarimenti circa le tecniche quantitative che la Commissione può utilizzare nella definizione di un mercato; (iii) la valorizzazione di parametri di riferimento diversi dal prezzo di vendita; (iv) la considerazione prospettica delle transizioni strutturali dei mercati, specie in quelli soggetti a cambiamenti tecnologici; (v) la possibilità di definire un mercato globale, anche sulla base delle pressioni concorrenziali e delle generali condizioni di concorrenza.

**Deloitte.**

## DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

### GERMANIA: QUANTO "REGGE" UN MARCHIO ALL'ESTERO?

Se si registra un marchio nel proprio Paese si può impedire a un soggetto di detenere all'estero (anche presso terzi) merci tutelate dal proprio marchio, nel caso in cui tali merci - senza autorizzazione - vengano messe in vendita su internet (ad es. su Amazon) e recapitate nel Paese in cui il marchio è registrato, il tutto senza che il marchio compaia né sulle merci né sull'imballaggio?

La tutela garantita dal marchio nazionale si estende cioè a iniziative che avvengono all'estero (detenzione, stoccaggio) ma preludono chiaramente ad un'operatività nel Paese in cui il marchio è tutelato? E come si definisce la detenzione? Mero possesso presso i propri magazzini oppure anche possibilità di ordinare la merce presso terzi? A far sorgere questa serie di quesiti è la commercializzazione, a partire dalla Spagna, di attrezzature subacquee proposte al consumatore tedesco in violazione di un marchio registrato in Germania. Si può certamente vietarne la commercializzazione su internet e la vendita in Germania, ma quali misure applicare alle merci detenute in Spagna? La Corte d'Appello Federale tedesca ha interpellato la Corte di Giustizia Europea, sollecitando un'interpretazione della direttiva 2015/2436 art. 10 co. 3 lett. b) (BGH sent. 24.01.24, I ZR 205/22 – Extreme Durable).



Avv. Emilio Cucchiara  
ecucchiara@deloitte.it



Avv. Marzia Del Vaglio  
madelvaglio@deloitte.it



Mariano Carlo Rossi  
marirossi@deloitte.it

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien



RA Dr. Kristofer Bott  
k.bott@gvw.com

## PROBLEMATICHE CONTRIBUTIVE E FISCALI DEL PERSONALE DISTACCATO

### ITALIA: IL NUOVO REGIME DEGLI IMPATRIATI

Il D.Lgs. 209/23, all'art. 5, ha introdotto il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati. Coloro che diventeranno residenti fiscali in Italia, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, a partire dal 1.01.24, potranno godere dell'esenzione del 50% del reddito imponibile (60% in caso di figli minori) prodotto a seguito di attività di lavoro dipendente o autonomo derivante da arti e professioni, con un limite annuo di 600.000 €. La norma prevede che il contribuente non sia stato residente fiscale in Italia nei 3 anni precedenti il rientro, che si qualifichi come residente fiscale in Italia per almeno 4 anni e che sia in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione previsti dal D.Lgs. 108/12 e dal D.Lgs. 206/07. Il regime è applicabile per un periodo massimo di 5 anni. È espressamente prevista dalla normativa la possibilità di beneficiare dell'agevolazione anche in caso di trasferimento in Italia presso una società facente parte del medesimo gruppo e anche nel caso in cui il contribuente faccia rientro in Italia presso la medesima società presso la quale ha esercitato la propria attività lavorativa prima di trasferirsi all'estero o presso una società appartenente allo stesso gruppo (caso di distacco all'estero con rientro in Italia). In questi casi, il legislatore prevede una permanenza estera rispettivamente di 6 e 7 anni.

bureau**Plattner**

## TASSAZIONE DELLE PERSONE

### ITALIA: TASSAZIONE DIRETTA GRADUALE DAL 2024 PER I REDDITI AGRICOLI

Il D.L. 215/23 (c.d. "Milleproroghe") ha modificato l'esenzione dei redditi agricoli dal 1.01.24. Salvo diversa opzione, i redditi delle persone fisiche iscritte alla Cassa Previdenziale Agricola con qualifica di coltivatore diretto (c.d. "CD") ai sensi del D.L. 203/82, e di imprenditore agricolo professionale (c.d. "IAP") ai sensi del D.L. 99/04 sono tassati sui redditi dominicali e agrari, desunti dal catasto dei terreni.

Negli anni precedenti (2017-2023), i redditi di questi contribuenti erano totalmente esenti da imposta.

Ora, l'esenzione fiscale si applica solo ai redditi dominicali e agrari fino a 10.000 €. Al di sopra di questo importo e fino a 15.000 €, l'imponibile viene tassato con una deduzione del 50% e sopra questa soglia l'importo è tassato per intero.

Da queste disposizioni sono tuttavia escluse le società di capitali e le società di persone, anche se queste ultime hanno optato per la tassazione sulla base catastale.

## PODINI & PARTNERS

Studio associato di consulenza fiscale, societaria, economica ed aziendale  
Sozietät für Wirtschafts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Betriebsberatung



Dott.ssa Cristina Martello  
cristina.martello@bureauplattner.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Dr. Stefania Andreasi  
stefania.andreasi@data.bz.it



Dr. Christof Brandt  
christof.brandt@data.bz.it

## CRISI D'IMPRESA, RESTRUCTURING E FALLIMENTO

### ITALIA: GRANDI IMPRESE E INSOLVENZA: NUOVE MISURE A TUTELA DEI LAVORATORI

La Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del D.L. del 18.01.24, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese di carattere strategico. L'art. 2quinquies disciplina interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti dell'indotto di stabilimenti di interesse strategico nazionale. In particolare, prevede che l'INPS riconosca per l'anno 2024 un'integrazione del reddito, con relativa contribuzione configurativa, a favore dei lavoratori subordinati alle dipendenze di datori di lavoro del settore privato che sospendono o riducono l'attività lavorativa in conseguenza della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale. Il nesso causale della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa è individuato nella monocomittenza o nell'influsso gestionale prevalente esercitato dall'impresa committente in stato di crisi. Quanto alla durata, il sostegno viene riconosciuto per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabile fino a un massimo di dieci settimane.

GRIGOLLI  PARTNER  
AVVOCATI - RECHTSANWÄLTE

## REATI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELL'IMPRESA

### ITALIA: NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Dal 1.10.24 entrerà in vigore una nuova disposizione legislativa che modifica parzialmente il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Lo scopo è prevenire e minimizzare il rischio di infortuni sul lavoro, imponendo ai soggetti giuridici di effettuare corsi di formazione e dotarsi di importanti documenti come il Documento di valutazione dei rischi.

Il meccanismo scelto dal legislatore è quello innovativo della "patente a punti". La stessa verrà rilasciata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili in cui si realizzano lavori edili o di ingegneria civile.

Ciascuna impresa o lavoratore autonomo sarà dotato di un punteggio iniziale di trenta crediti e gli sarà consentito operare nei cantieri con una dotazione di almeno quindici crediti.

La patente subisce decurtazioni in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui il riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro. I punti vengono nuovamente acquisiti attraverso attività di formazione.

MORRI  
ROSSETTI



RA e Avv. Dr. Stephan Grigolli  
[stephan.grigolli@grigollipartner.it](mailto:stephan.grigolli@grigollipartner.it)



Avv. Francesca Manara  
[francesca.manara@grigollipartner.it](mailto:francesca.manara@grigollipartner.it)



Avv. Francesco Rubino  
[Francesco.Rubino@MorriRossetti.it](mailto:Francesco.Rubino@MorriRossetti.it)

## ISPEZIONI FISCALI E CONTENZIOSI TRIBUTARI

### ITALIA: RIAPERTA LA POSSIBILITÀ DI DEFINIRE LE CONTESTAZIONI CON SANZIONI AD 1/18

Il legislatore italiano ha recentemente “riaperto” l’interessante opportunità di definire le contestazioni tributarie in maniera agevolata, beneficiando di notevoli riduzioni in termini di sanzioni, che vengono ridotte ad 1/18. In particolare, l’art. 3 co. 12undecies D.L. 215/23 (c.d. Milleproroghe), inserito in sede di conversione in legge, ha previsto l’estensione e la riapertura del c.d. “ravvedimento operoso speciale” già previsto dalla l. 197/22 (Legge di bilancio 2023, ed i cui termini erano ormai “chiusi”), anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2022 (purché validamente presentate). La norma prevede esplicitamente che: “Le disposizioni dell’art.1, co. da 174 a 178, della l. 29.12.22, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 21, co. 1 e 2, del D.L. 30.03.23, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 26.05.23, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.22”. A tale fine, il versamento delle somme dovute, con applicazione delle sanzioni ridotte, può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31.03.24, oppure in 4 rate.

**Deloitte.**

## IVA E DAZI

### ITALIA: MANCATA DETRAZIONE IVA E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Con risposta a interpello n. 479 del 19.12.23, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quando è possibile utilizzare la dichiarazione integrativa per sanare il mancato utilizzo del diritto alla detrazione IVA.

Il diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’IVA sono garantiti dalla dichiarazione integrativa, con cui è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile. È quindi ammessa la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa nel caso in cui, per mero errore, il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omissso di esercitare tale facoltà tempestivamente.

Si ricorda che la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, senza dover versare sanzioni in presenza di fatture di acquisto regolari e ritualmente registrate.

**STUDIO ASSOCIATO AMOROSO**



Avv. Walter Di Rosa  
wdirosa@sts.deloitte.it



Dott.ssa Maria Iulia Santaniello  
Dornbusch  
msantaniellodornbusc@sts.deloitte.it

Studio Partner del Network  
“Norme & Tributi” di AHK Italien



Dott. Stefano Amoroso  
stefano.amoroso@studioamoroso.it

## DIRITTO DELL'ENERGIA

### ITALIA: COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: SI PARTE!

Con la pubblicazione delle regole operative, il GSE e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) hanno dato il via libera all'implementazione dei sistemi di autoconsumo (e, in particolare, delle comunità energetiche rinnovabili). Le regole operative fanno seguito al Decreto Ministeriale sulle comunità energetiche rinnovabili (CER) entrato in vigore lo scorso 23 gennaio. Per l'elettricità consumata virtualmente all'interno della CER è prevista una tariffa incentivante compresa tra 60 e 85 €/MWh, a seconda della capacità dell'impianto di energia rinnovabile (che non può superare 1 MW). Tale tariffa è maggiorata da 4 o 10 €/MWh per le CER collocate nelle regioni del centro e del nord Italia. Inoltre, per le sole CER i cui impianti di produzione di energia si trovano in Comuni con meno di 5.000 abitanti, si aggiunge alla tariffa incentivante un contributo in conto capitale pari al massimo al 40% del costo dell'investimento; in tal caso la tariffa incentivante verrà ridotta del 50%. L'8 aprile il GSE prevede di attivare una piattaforma sulla quale gli operatori delle comunità energetiche rinnovabili potranno richiedere un finanziamento o far verificare l'ammissibilità di un progetto di comunità di energia rinnovabile. È previsto anche uno strumento attraverso il quale simulare la redditività di una comunità energetica rinnovabile in base alle sue caratteristiche.

Rödl & Partner



Avv. Gennaro Sposato  
gennaro.sposato@roedl.com



Dott.ssa Alice Fiorillo  
alice.fiorillo@roedl.com

Studio Partner del Network  
"Norme & Tributi" di AHK Italien



Deutsch-Italienische  
Handelskammer  
Camera di Commercio  
Italo-Germanica



## NOTE LEGALI

DEinternational Italia S.r.l. è la società di servizi della Camera di Commercio Italo-Germanica (AHK Italien)

### CONTATTI:

Team "Norme & Tributi"

Via Gustavo Fara 26 | 20124 Milano

P.IVA/C.F. 05931290968

Tel. +39 02 3980091 | Fax +39 02 66988660

E-mail: [recht@ahk.it](mailto:recht@ahk.it)

### CONTENUTI | LINKS:

DEinternational Italia S.r.l. ha raccolto le informazioni con la maggiore cura possibile. Tuttavia, la correttezza e l'accuratezza delle informazioni contenute non possono essere garantite. Qualsiasi responsabilità per danni derivanti direttamente o indirettamente dall'uso dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link è esclusa.

*Copyright immagini: Fotolia*

### INVIO DATI | PRIVACY:

I Suoi dati personali verranno trattati con la massima riservatezza e utilizzati solo ai fini della nostra attività istituzionale, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR). Le nostre informative sulla Privacy, sono consultabili sul nostro sito cliccando **qui**. Potrà in qualsiasi momento ottenere informazioni riguardo ai dati raccolti, richiederne l'aggiornamento o la cancellazione. Potrà, inoltre, revocare il consenso in ogni momento tramite e-mail ([privacy@ahk.it](mailto:privacy@ahk.it)), telefonicamente (+39 023980091) o al ricevimento della newsletter (cliccando sull'apposito link).